

# SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE SULLA PENSIONE

- Premessa
- Art. 206 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973
- Art. 3 della legge n. 428 del 7 agosto 1985
- Circolare INPDAP n. 50 del 6 dicembre 2005 ([link](#))

Novembre 2013

## Premessa

Fino ad una decina di anni fa la pensione del personale della scuola era corrisposta in via provvisoria, per avere il decreto di pensione definitiva si doveva attendere da 10 a 15 anni, a volte anche di più.

Questo comportava un grave inconveniente: molto spesso tra il calcolo provvisorio e quello definitivo c'era una differenza, non sempre di lieve entità e non sempre a vantaggio del pensionato.

E siccome i decreti di pensione provvisoria contenevano una norma di salvaguardia, in caso di somme in più corrisposte ma non dovute, con l'emissione del decreto definitivo si procedeva al recupero del debito.

Purtroppo, anche se l'errore era di poche migliaia di lire al mese, in 10-15 anni si poteva accumulare un debito cospicuo.

Dal 1 giugno 2004 l'INPDAP liquida subito le pensioni in forma definitiva, per cui in caso di riliquidazione per constatato errore con corresponsione di somme non dovute, non si procede al recupero ai sensi del 206 del DPR 1092 del 29/12/73, come modificato alla legge n. 428 del 7/8/85.

## Normativa di riferimento

***D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.- Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 9 maggio 1974, n. 120).***

### PARTE II - PROCEDIMENTO

#### TITOLO IV - REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

##### Art. 206.- Effetti.

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscalate rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato (1).

Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave (2).

#### NOTE

(1) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della Legge 7 agosto 1985, n. 428.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1985, n. 428.

---

**Legge 7 agosto 1985, n. 428.- Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti.**

Art. 3.- Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli artt. 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".

Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione".

---

Con la circolare n. 50 del 6/12/2005 l'INPDAP ha diramato disposizioni e chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 206 del DPR 1092/73.

La circolare è reperibile nella sezione apposita del sito, ma può essere scaricata direttamente dal link:

<http://www.pensioniscuola.it/circolari/AI2005/INPDAPcirc50-05.pdf>